



Lodi, 08/10/2024

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

LAVORI DI RIMOZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI N. 1 CALDAIA MURALE PRESSO IL
CIMITERO DI RIOLO
CIG B27507ECF3

RELAZIONE
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTEM SPA

PREMESSA

Il sottoscritto, Geom. Marcello Ghidotti, in qualità di Istruttore tecnico in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

1. si rende necessario affidare i lavori di rimozione e nuova installazione di n. 1 caldaia murale presso il cimitero di Riolo;
2. l'importo dei lavori da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 150.000,00.

L'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di



- documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
 - i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
 - l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*;
 - l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che la procedura è stata svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi della piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Che in data 09/07/2024 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 15/07/2024), tramite la piattaforma telematica ARIA/Sintel, è stata richiesta offerta per l'affidamento in oggetto ai seguenti operatori economici:



- ASTEM SPA, con sede legale in Lodi (LO), alla Via Dante Alighieri, 2, CF/P.IVA 00791500150;

Viste le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

- ASTEM SPA, con sede legale in Lodi (LO), alla Via Dante Alighieri, 2, CF/P.IVA 00791500150;

Visto il report della procedura ID 186322552 generato dallo strumento telematico di negoziazione ARIA/Sintel, in atti;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del progetto, attesta:

- l'acquisizione dell'autodichiarazione dell'Impresa ASTEM SPA circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisiti in sede di procedura negoziata sul portale ARIA/Sintel ed agli atti della Direzione Organizzativa 3;
- la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INAIL_44255201 con validità a tutto il 20/10/2024;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
- la congruità dell'offerta presentata;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il servizio non necessita della redazione del DUVRI;
- che nel cantiere in oggetto non è prevista la presenza di più imprese esecutrici, pertanto ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non è obbligatorio designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- che non si è prodotto specifico PSC ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'acquisizione del CIG n. B27507ECF3.



Stante quanto sopra esposto il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a) considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al lavoro di cui trattasi, propone l'affidamento alla ditta ASTEM SPA, con sede legale in Lodi (LO), alla Via Dante Alighieri, 2, CF/P.IVA 00791500150, sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale ARIA/Sintel, ID 186322552 per un importo contrattuale pari a € 2.600,00 oltre IVA 10% (importo complessivo € 2.860,00), fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b) garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c) la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Il R.U.P.
Geom. Marcello Ghidotti